

Reg. 3 Fog. 231 N. 42/AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

- VISTA la L. 20.05.1970 n. 300 ed in particolare l'art. 4 in materia di impianti audiovisivi;
- VISTA la L. 241/90 in materia di diritto d'accesso a documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare l'art. 183 di abrogazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
- VISTO il Decreto Rettorale del 4.5.1998 n. 181/AG "Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in attuazione dell'articolo 27 della l. 31 dicembre 1996, n. 675";
- VISTO la deliberazione n. 14 del 23.12.2004 del Garante per la protezione dei dati personali pubblicata sulla G.U. n. 55 del 8.3.2005;
- CONSIDERATA la necessità di adottare un Regolamento di attuazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il "Regolamento per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali", secondo il testo che qui si intende integralmente riportato.

Milano, 18 maggio 2005

IL RETTORE (prof. Giulio Ballio) f.to G.Ballio

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Circolazione di dati all'interno del Politecnico
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati: compiti e responsabilità
- Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 6 Informativa
- Art. 7 Misure di sicurezza
- Art. 8 Misure di sicurezza per i dati affidati a terzi
- Art. 9 Notificazione delle banche dati Obblighi
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 12 Trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali
- **Art. 13** Dati sensibili e giudiziari
- Art. 14 Diritto di accesso e la riservatezza
- Art. 15 Videosorveglianza
- Art. 16 Disposizioni finali
- Allegato 1 "Elenco dei Responsabili del trattamento dei dati"

Regolamento per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in attuazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato "codice" o "testo unico", disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte del Politecnico di Milano dei dati personali, anche raccolti in banche dati.
- 2. Il Politecnico provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e degli indirizzi statutari e regolamentari dell'Ateneo.

ART. 2 Circolazione di dati all'interno del Politecnico

- 1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Politecnico, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, é ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Politecnico provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
- 2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Politecnico, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, deve essere soddisfatta nella misura necessaria, pertinente e non eccedente, al perseguimento dell'interesse istituzionale. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

ART. 3 Definizioni

- 1. Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 196/03 ed ai fini del presente Regolamento, si intende per:
- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) **"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale:
- e) **"dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessati", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento:
- p) "garante, l'autorità" di cui all'articolo 153 del D.Lgs 196/03, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, 675;
- q) **"banca di dati"**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- r) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- s) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- t) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- u) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- v) **"parola chiave"**, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- z) **"profilo di autorizzazione",** l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- aa) **"sistema di autorizzazione"**, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- bb) "documento programmatico sulla sicurezza (DPS)", è il documento che il titolare del trattamento dati redige annualmente anche tramite i responsabili, contenente informazioni sugli archivi di dati informatici e cartacei, la distribuzione dei compiti, l'analisi dei rischi, le misure di sicurezza da adottare, le modalità di ripristino dati in seguito a distruzione o danneggiamento, la previsione di interventi formativi agli incaricati, i criteri nell'adozione di misure minime di sicurezza in conformità al codice.
- 2. Si intende inoltre per:
- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

ART. 4

Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati: compiti e responsabilità

- 1. Il Politecnico di Milano é "titolare" dei dati personali, raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, detenuti dall'Ateneo. Al titolare spettano compiti di indirizzo e vigilanza sui trattamenti effettuati.
- 2. Nell'ambito del Politecnico, articolato in strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche, i "responsabili" del trattamento dei dati sono i responsabili delle strutture stesse come specificato nell'allegato 1 al presente Regolamento. Tale allegato viene aggiornato in coerenza all'assetto organizzativo di Ateneo. I soggetti designati quali responsabili del trattamento dei dati sono nominati con provvedimento del Rettore.
- 3. Il titolare, nella persona del Rettore, può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati personali altri soggetti rispetto a quelli individuati all'allegato 1, anche esterni all'Ateneo.
- 4. I Responsabili:
- a) procedono al trattamento attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03, nel presente Regolamento, e alle istruzioni impartite per iscritto dal titolare;
- b) individuano, con propri atti, gli incaricati del trattamento dei dati all'interno delle singole strutture;
- c) impartiscono istruzioni agli incaricati del trattamento.
- 5. Gli "incaricati" del trattamenti dei dati svolgono le operazioni materiali inerenti il trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite e opera sotto la diretta responsabilità del responsabile.
- 6. La revisione dell'incarico, a seguito di intervenute variazioni di carattere organizzativo, personali, normativo o altro, è comunicata all'incaricato con le medesime modalità con cui è stato attribuito l'incarico.

ART. 5

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
- 2. I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del codice- principio di necessità del trattamento)

ART. 6 Informativa

- 1. Ogni struttura dell'Università assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.196/03;
- f) il nome e la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
- 2. L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture, o anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati (segreterie di Facoltà, uffici del personale) o mediante annunci sulle pagine Web.
- 3. L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati.
- 4. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa é data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, non oltre la prima comunicazione, eccetto nei seguenti casi:
- a) quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
- c) quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionato o addirittura impossibile, rispetto al diritto tutelato.
- 5. Le sanzioni irrogate dal Garante all'Università per omessa o inidonea informativa all'interessato, graveranno sulla struttura inadempiente responsabile della violazione accertata.

ART. 7 Misure di sicurezza

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi indicati nel DPS, delle seguenti misure di sicurezza:
- a) autenticazione informatica;

- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli apparecchi elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi cifrati per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
- 3. Il trattamento dei dati effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito previa adozione delle seguenti misure minime:
- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
- 4. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) è elaborato dal titolare secondo le modalità previste dall'allegato B del codice.

ART. 8 Misure di sicurezza per i dati affidati a terzi

- 1. L'Ateneo, nel caso in cui demandi l'esecuzione di alcuni servizi ad un fornitore esterno, che provvede alla realizzazione degli stessi mediante l'utilizzo del proprio personale, deve prevedere nel contratto specifiche clausole relative alla sicurezza dei dati secondo i criteri di seguito elencati:
- a) esigere che la controparte rispetti e faccia rispettare ai propri dipendenti un obbligo di segretezza tale da impedire ogni e qualsivoglia fuga di notizie che potrebbe danneggiare l'Ateneo oltre alla garanzia, per tutto il proprio personale, di non divulgare dati personali;
- b) esigere che si rispettino e si adottino tutte le misure di sicurezza idonee a proteggere i dati;
- c) esigere prova dell'avvenuta redazione del documento programmatico per la sicurezza (DPS) anche tramite autocertificazione;
- d) esplicitare la facoltà dell'Ateneo di effettuare controlli senza che questo rappresenti un'esimente, per il fornitore, dalle responsabilità in ordine agli obblighi previsti è esercitato, dall'Ateneo a seguito di preavviso scritto;
- e) esigere l'assunzione di ogni responsabilità ed onere, circa il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/03 e dai successivi regolamenti futuri, nei confronti dell'Ateneo sollevandolo da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni, mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.

ART. 9 Notificazioni delle banche dati - Obblighi

- 1. Per consentire al titolare dei dati la notificazione dei trattamenti dei dati prevista dall'art. 37 del codice, chi intraprende o cessa un trattamento di dati, é tenuto a comunicarlo tempestivamente al Titolare del trattamento e al responsabile della struttura.
- 2. La comunicazione deve contenere:
- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
- d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.c., fuori dal territorio nazionale;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
- 3. Il responsabile della struttura è tenuto ad inventariare i trattamenti dei dati esistenti presso la struttura, nonché a comunicare al titolare ogni variazione o attivazione di nuovi trattamenti.
- 4. Il titolare, nei casi previsti dallo stesso art. 37, provvede alla notificazione al Garante del trattamento dei dati personali cui intende procedere.

ART. 10 Diritti dell'interessato

- 1. L'interessato, come previsto dall'art. 7 del codice, ha diritto:
- a) di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) di avere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché delle finalità e della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
- c) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- d) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ART. 11 Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

- 1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 10 del presente regolamento formulando richiesta scritta al responsabile del trattamento.
- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo la richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata con intervallo non inferiore a novanta giorni.
- 3. L'accesso ai dati personali, così come disciplinato agli articoli 8-9- e 10 del codice, è gratuito.
- 4. Qualora, a seguito di richiesta di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardino l'interessato, è chiesto un contributo spese di € 10,00. Lo stesso contributo è individuato forfetariamente in misura pari a € 2,50 quando i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) è fornita oralmente.
- 5. Il contributo spese di cui sopra non può essere richiesto quando i dati, cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.
- 6. Nei casi in cui, a seguito di richiesta dell'interessato, risulta confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese quando i dati personali figurano su uno speciale supporto (sono considerati supporti ordinari floppy disk o cd-rom mentre sono considerati supporti speciali quelli aventi maggior costo come audiovisivi, lastre nastri o altri specifici supporti magnetici) del quale è richiesta specificamente la riproduzione.
- 6. In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo riguardano.
- 7. Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va ritenuto congruo un importo di € 20,00. Tale importo è comunque da ritenersi massimo in quanto il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico.

ART. 12 Trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

1. Ogni richiesta rivolta al Politecnico e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati deve essere scritta e motivata. Nelle richieste provenienti da enti pubblici devono essere specificati gli estremi del richiedente, le finalità e le modalità di utilizzo e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce. Il Politecnico, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

- 2. La raccolta e il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, sono consentiti parallelamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di norme di legge o di regolamento che li prevedano espressamente. Per il trattamento dei dati, per fini diversi da quelli istituzionali, è necessario il preventivo consenso dell'interessato.
- 3. Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte se previste da norme di legge, regolamenti o, in mancanza, se necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.
- 4. Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali. Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i soggetti privati presentano una richiesta scritta al responsabile, indicando:
- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti:
- c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti e assumendo l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.
- 5. È consentita la comunicazione e la diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di formazione di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
- 6. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli iscritti e di coloro che hanno concluso il ciclo degli studi presso l'Ateneo, il Politecnico comunica i dati personali a soggetti privati che ne facciano richiesta con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo e dall'art. 11 comma 1, salvo il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento a tali comunicazioni.
- 7. Il Politecnico presta il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, trasmessi nei casi previsti dal presente regolamento, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento del fine per cui sono trasmessi.

ART. 13 Dati sensibili e giudiziari

- 1. Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
- 2. Il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
- 3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

ART. 14 Diritto di accesso e la riservatezza

- 1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione.
- 2. L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.
- 3. Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
- 4. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari ai diritti dell'interessato ovvero è relativo a un diritto della personalità o altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.

ART. 15 Videosorveglianza

1. Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati esclusivamente ad assicurare il regolare esercizio delle attività istituzionali, deve

essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite nella fattispecie concreta attraverso la videosorveglianza.

- 2. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede.
- 3. I dati registrati dall'Ateneo con apparecchiature di videosorveglianza vengono conservati per il solo tempo strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque di regola per non più di 24 ore.
- 4. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione né di diffusione e non sono visionabili dal personale salvo per la verifica del funzionamento del sistema. I dati possono essere consultati dall'autorità giudiziaria o di polizia.
- 5. Sono fatti salvi i diritti e le garanzie previste dall'art. 4 della L. 300/1970 in materia di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

ART. 16 Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto rettorale.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale vigente.
- 3. Gli emendamenti al presente regolamento, che si rendono necessari a seguito di modifiche apportate al Testo unico e/o a provvedimenti del Garante, saranno adottati con decreto rettorale e sottoposti a ratifica degli organi di governo dell'Università.

Allegato 1 "Elenco dei Responsabili del trattamento dei dati"

Sedi Decentrate

- Prorettore Vicario del Polo Regionale di Como
- Prorettore Vicario del Polo Regionale di Lecco
- Prorettore Vicario del Polo Regionale di Mantova
- Presidente del Centro per lo sviluppo del Polo di Cremona
- Presidente del Centro per lo sviluppo Polo di Piacenza

Dipartimenti

- Direttore del Dipartimento di Architettura e Pianificazione
- Direttore del Dipartimento di Bioingegneria
- Direttore del Dipartimento di Chimica Materiali e Ing. Chimica "Giulio Natta"
- Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell'Ambiente Costruito B.E.S.T.
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale
- Direttore del Dipartimento di Elettronica e Informazione
- Direttore del Dipartimento di Elettrotecnica
- Direttore del Dipartimento di Energetica
- Direttore del Dipartimento di Fisica
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale
- Direttore del Dipartimento di Ing. Idraulica Ambientale, Infrastrutture viarie, Rilevamento (D.I.I.A.R.)
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Nucleare
- Direttore del Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda (Indaco)
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale
- Direttore del Dipartimento di Matematica "F. Brioschi"
- Direttore del Dipartimento di Meccanica
- Direttore del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura

Presidenze

- Preside della Facoltà di Architettura Urbanistica Ambiente
- Preside della Facoltà di Architettura Civile
- Preside della Facoltà del Design
- Preside della Facoltà Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale)
- Preside della Facoltà di Ingegneria dei Sistemi
- Preside della Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali
- Preside della Facoltà di Ingegneria Industriale
- Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione
- Preside della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura)

Centri

- Presidente del Centro di Documentazione dell'Architettura del Territorio (CEDAT)
- Presidente del Centro per la Qualità di Ateneo
- Presidente del Centro METID: Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica
- Presidente del Centro per la Conservazione e Valorizzazione dei beni Culturali
- Presidente del Centro per la Valorizzazione della Ricerca

Aree dirigenziali

- Direttore Amministrativo
- Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria
- Dirigente dell'Area Amministrazione del Personale
- Dirigente dell'Area Comunicazione e Relazioni Esterne
- Dirigente dell'Area Didattica
- Dirigente dell'Area Gare, Appalti e Contratti
- Dirigente dell'Area Legale
- Dirigente dell'Area Logistica

- Dirigente dell'Area Pianificazione Fabbisogni e Approvvigionamenti
- Dirigente dell'Area Progetti Speciali Edilizi
- Dirigente dell'Area Programmazione, Organizzazione e Innovazione
- Dirigente dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
- Dirigente dell'Area Servizi e Applicazioni Informatiche
- Dirigente dell'Area Sistema Bibliotecario di Ateneo
- Dirigente dell'Area Sistemi Informatici
- Dirigente dell'Area Studi e Dati Statistici
- Dirigente dell'Area Tecnico Edilizia